



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA NEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO, PER 36 MENSILITA' RINNOVABILI DI ULTERIORI 36 MENSILITA'

PREMESSE

1. Il presente capitolato contiene le condizioni che regolano l'effettuazione del servizio in oggetto.

ART. 1 – OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al dlgs 2005 n. 209 s.m.i. a favore del Comune di Trevignano Romano.

Il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative del Comune. In particolare l'incarico riguarda:

- ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare assicurabile e revisione del programma assicurativo dell'ente, con segnalazioni di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e attinente;
- attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi;
- attività di assistenza nell'individuazione della/e Compagnia/e assicuratrice/i più idonea/e ed affidabile/i per la necessità di copertura del Comune consistente nel reperimento delle migliori offerte e loro valutazione tecnica ed economica, predisposizione e successiva formalizzazione dei contratti assicurativi secondo la legislazione vigente per la PA. tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera di invito e/o il bando di gara;
- b) assistenza tecnico- consultiva nella fase di esecuzione della gara;
- c) assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso della procedura di selezione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione, che deve rispondere esattamente agli esiti della gara.

Resta inteso che il broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore

- assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi comprendendo anche quelli già verificatesi e pendenti alla data di affidamento del servizio; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) gestione contabile e amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
- b) controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- c) segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
- d) le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- e) eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'ente;
- f) formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione dei precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente.

Il broker si impegna, inoltre, senza alcun onere a carico dell'Ente, ad effettuare una verifica semestrale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente. Con riferimento al pagamento dei premi, il broker provvede a trasmettere all'Ente i dati necessari per il pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenute con le compagnie stesse. Ai sensi dell'art 118 dlgs 209/2005 il versamento del premio nelle mani del broker si considera effettuato direttamente all'impresa assicuratrice.

ART. 2 – ENTITA' DEL SERVIZIO

Le polizze assicurative dell'Ente, attualmente in corso e rilevanti ai fini del presente affidamento sono le seguenti

Compagnia	Descrizione	Effetto	Premio
DAS	Tutela Legale	31.12.2022	€ 4.100,00
Reale Mutua	Incendio	31.12.2022	€ 3.975,00
Lloyd's	RCTO	31.12.2022	€ 20.750,00
Lloyd's	RCP	31.12.2022	€ 4.706,63
Sara	Furto	31.12.2022	€ 800,00
Axa XL	Museum	31.12.2022	€ 2.250,00
UnipolSai	RC Natante 66W400359	31.12.2022	€ 73,92
UnipolSai	RCA EB731ZC	31.12.2022	€ 824,00
UnipolSai	RCA DK389LB	31.12.2022	€ 360,00
UnipolSai	RC Natante OT 16401700000000	31.12.2022	€ 73,00

Totale € 37.912,55

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'incarico ha durata di 3 anni (tre), decorrenti dalla data di stipula del contratto rinnovabile di ulteriori 3 anni, alle medesime condizioni.

In caso di scadenza naturale o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno 180 (centoottanta) giorni nelle more dell'individuazione del nuovo broker al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a quest'ultimo ovvero al Comune stesso;

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI E SPECIALI - REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti

A. REQUISITI GENERALI:

- a) appartenere alla categoria di operatori economici, secondo la definizione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- b) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;
- c) iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del dlgs 209/2005, sez. B dello stesso, con indicazione degli estremi della iscrizione;
- d) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalla quale risulti, come oggetto sociale, lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- e) essere iscritti sulla piattaforma MePA nella categoria merceologica inerente all'oggetto della presente procedura;

B. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

- f) avere in corso la polizza R.C. professionale di cui all'art 112 del dlgs 209/2005 con massimale di almeno 2.500.000,00;
- g) avere gestito, in modo soddisfacente, almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente avviso, con un Comune di popolazione non inferiore a quella del Comune di Trevignano Romano.

C . REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA:

- h) avere intermediato negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati alla data del presente invito premi lordi complessivi per un importo non inferiore ad € 500.000,00 di cui almeno 200.000,00 in favore di enti pubblici.

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese concorrenti temporaneamente riunite ai sensi della vigente normativa.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese /ditte raggruppate o raggruppande come anche il requisito di cui al punto f).

Il requisito di cui la punto g) ed h) dovranno essere posseduti almeno dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme.

ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- non potrà impegnare in alcun modo il Comune senza il suo preventivo esplicito consenso né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile. E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ec art. 1176 c.c.;
- manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale di volta in volta competente per materia, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio che svolgerà il Broker.

ART. 7 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Resta di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il R.U.P. provvede ad individuare gli operatori economici cui richiedere un'offerta tecnica ed economica, tra i quali individuare quell'offerta che sarà poi perfezionata mediante trattativa diretta sul MePA di Consip Spa. Il prezzo derivante dall'aggiudicazione deve intendersi completo e comprensivo di qualunque onere relativo.

ART 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

ART. 10- RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo pec, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al registro Unico degli intermediari Assicurativi di cui al dlgs 209/2005 o nel caso di fallimento.

ART. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune, indipendentemente dalla risoluzione anticipata dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker, inclusi dolo e colpa grave.

ART. 12 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e assicurativa/e con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative del Comune, nella misura dell'aliquota provvigionale dichiarata in sede di offerta.

Pertanto nulla sarà dovuto dal Comune al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo

ART. 13 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi alla Compagnia/e di assicurazione verrà effettuato per il tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune.

ART. 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione al contratto oggetto del presente capitolato, si precisa che troveranno applicazione gli obblighi della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15- PUBBLICITA'

Il Comune si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto ed a darne notizia comunque alle parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

ART. 16-FORO COMPETENTE

Ogni e qualunque controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Broker sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Civitavecchia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'amministrazione del comune di Trevignano Romano, è titolare del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati. La Ditta Appaltatrice., con la sottoscrizione del contratto, è responsabile del trattamento di dati, dei dati personali e alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi

Trevignano Romano, 16/6/2023

La Responsabile del Settore Amministrativo

Dott.ssa Biancamaria Alberi